



Coordinamento Nazionale FLP Interno

Ministero dell'Interno - Palazzo Viminale - Palazzina F, 1° piano, stanza n. 50 - 00184 Roma
Tel: 06/46547989 Fax: 06/46547954 email: flp_interno@icloud.com www.flp-interno.it

NOTIZIARIO FLP-Interno n. 50 - 10 aprile 2018

BONUS BEBE'... ma i figli nascono?

La FLP informa che l'INPS, con una coincidenza fantastica, in data 19.03.2018 (Festa del Papà...) con [circolare n. 50](#), ha diramato le istruzioni necessarie per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 248 e 249, L. 205/2017 (legge di Bilancio 2018) che riconosce l'assegno di natalità (bonus bebè) - già introdotto dall'art. 1, commi 125-129, L. 190/2014 - per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 e fino al primo anno di età o nel primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione.

Nel rinviare a quanto contenuto nella circolare INPS in oggetto, si evidenziano i seguenti punti:

- ✓ per richiedere l'assegno va presentata domanda telematica all'INPS;
- ✓ la domanda va presentata dal genitore, anche affidatario, che abbia residenza in Italia e sia convivente con il minore;
- ✓ l'assegno può essere richiesto anche per l'affidamento temporaneo di minore nato o adottato nel 2018;
- ✓ la misura dell'assegno dipende dall'Isee minorenni del minore e preliminarmente deve essere presentata dichiarazione sostitutiva unica (DSU);
- ✓ l'importo dell'assegno sarà di:
 - 980 euro (80 euro mensili per 12 mesi) per Isee minorenni non superiore a 25mila euro annui,
 - 1.920 euro (160 euro mensili per 12 mesi) per Isee minorenni non superiore a 7mila euro annui,
- ✓ in caso di parto gemellare o adozioni plurime, occorre presentare un'autonoma domanda per ogni figlio;
- ✓ l'assegno di natalità non concorre alla formazione del reddito.

A cura del Dipartimento politiche previdenziali e assistenziali della Federazione FLP



INSIEME PER VOLTARE PAGINA VOTA FLP

LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (17G00222) (GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2018

248.

L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

249.

L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione della disposizione del comma 248, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 248, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 185 milioni di euro per l'anno 2018 e di 218 milioni di euro per l'anno 2019, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.